

# APERTURA DELLA SUCCESSIONE ED ACCETTAZIONE DI EREDITA'

Il codice civile, nel dettato dell'art. 456, disciplina espressamente che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

## SUCCESSIONE EX LEGE E SUCCESSIONE TESTATA

Qualora un soggetto sia deceduto senza aver proceduto alla redazione di un testamento, si aprirà la **successione ex lege**.

Diversamente, ciascun soggetto ha la possibilità, in vita, di disporre per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse; all'interno del **testamento**, il testatore istituire uno o più eredi, ovvero potrà legare beni determinati; il **legato**, in particolare, è una disposizione testamentaria a titolo particolare con cui vengono attribuiti ad uno o più soggetti, detti legatari, singoli beni a carico dell'eredità; il legato si trasmette al beneficiario al momento dell'apertura della successione e si acquista senza bisogno di accettazione.

Il testamento inoltre, potrà contenere anche **disposizioni non patrimoniali** quali ad esempio: interessi di tipo familiare, designazione di un tutore per un figlio minore, riconoscimento di un figlio naturale. In particolare le disposizioni testamentarie non patrimoniali possono consistere in disposizioni che non hanno valore giuridico ma solo morale.

## Legittimari e quota di legittima

I discendenti legittimi e naturali, il coniuge e, qualora manchino i discendenti legittimi, anche gli ascendenti, nel momento in cui si apre la successione, acquistano il diritto ad una quota-parte del patrimonio del defunto, patrimonio che si calcola aggiungendo a quanto egli ha lasciato in successione (cd. *relictum*), il valore dei beni usciti per effetto di donazioni durante la sua vita (cd. *donatum*).

La quota di cui non si può disporre a titolo di liberalità si chiama quota legittima o riserva e coloro che ne hanno diritto si chiamano, oltre che legittimari, riservatari o eredi necessari.

Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato tali quote riservate, i legittimari o i loro eredi o aventi causa, possono chiedere la reintegrazione della propria quota, attraverso la cosiddetta azione di riduzione, il cui termine di prescrizione è decennale. Qualora invece non vi siano legittimari, il testatore potrà decidere in assoluta libertà a chi assegnare l'intero suo patrimonio.

Qualora un soggetto non abbia parenti entro il sesto grado che possano succedergli, in assenza di testamento, l'eredità sarà devoluta allo **Stato**.

## Tipi di testamento

### Testamento pubblico

E' ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni. E' un **atto pubblico**, redatto secondo le formalità prescritte dalla legge, da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Ad esso si applicano le norme dettate dal codice civile con riferimento agli atti pubblici. In

particolare si applica al testamento pubblico la norma dell'art. 2700 secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il Notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza.

### Testamento olografo

E' così definito dall'art. 602 del codice civile il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.

E' senza dubbio la forma più semplice di testamento che, pur presentando qualche svantaggio (ad es. possibilità di smarrimento, soppressione, alterazione, falsificazione, impugnativa per non autenticità della scrittura) ha il grande vantaggio di poter essere redatto con segretezza e senza la presenza di terze persone.

Perché tale tipo di testamento sia valido occorrono alcuni requisiti formali.

Il primo requisito l'**olografia della scrittura**, ovvero la scritturazione per intero di mano del testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale, purchè sia idoneo a ricevere la scrittura. La mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento redatto da un terzo o con mezzi di scrittura meccanica o digitali, comporta la nullità del testamento. La scrittura inoltre deve avere il carattere della abitudinalità, intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che venga usata con frequenza dal testatore e sia tale da recare l'impronta della sua personalità.

Il secondo requisito previsto per il testamento olografo è rappresentato dalla **data**. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è stato redatto il testamento, al fine non solo di accertare la capacità del testatore, ma anche al fine di stabilire un criterio di priorità tra più versioni: il testamento con data con data più recente sarà quello efficace. La mancanza della data comporta l'annullabilità del testamento olografo; l'art. 606, infatti, non inserisce tale requisito tra quelli previsti a pena di nullità.

La **sottoscrittione**, terzo requisito fondamentale, è la firma apposta dal testatore alla fine delle sue dichiarazioni di ultima volontà. Essa deve essere autografa, ed apposta alla fine del documento in modo da permettere l'identificazione del testatore senza possibilità di equivoci. L'art. 606 cc. prevede la nullità in caso di mancanza di tale requisito.

### Testamento segreto

Il testamento segreto, poco usato nella pratica, cumula i vantaggi del testamento pubblico e di quello olografo: **segretezza** del contenuto ed intangibilità del contenuto oltre che certezza della data. E' un testamento costituito da una fattispecie complessa. Non è richiesta l'autografia, può pertanto essere scritto dal testatore o da un terzo, anche con mezzi meccanici. Se è scritto dal testatore, dovrà essere da lui sottoscritto alla fine delle disposizioni; se invece è scritto in tutto o in parte da altri, deve recare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Successivamente si avrà la consegna di tale testamento al Notaio che lo **sigillerà in busta chiusa** con la dichiarazione del testatore che il plico contiene il suo testamento (se è muto o sordomuto, dovrà scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri).

## **CAPACITA' DI SUCCEDERE**

## Persone fisiche

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo di apertura della successione ed inoltre possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti

## Persone giuridiche

Anche se il legislatore non ha disciplinato la capacità di succedere delle persone giuridiche, non vi è dubbio che le persone giuridiche sia pubbliche che private possono essere successori. Esse però possono succedere solo per testamento (fatta eccezione per lo Stato). Con l'abrogazione dell'art. 600 del c.c. avvenuta con Legge 192/2000, possono succedere anche gli enti non riconosciuti, purché esistenti al tempo di apertura della successione.

Tutti questi enti dovranno accettare l'eredità con beneficio d'inventario.

## **ACQUISTO DELL'EREDITA'**

L'eredità si acquista con l'**accettazione**, i cui effetti risalgono in ogni caso al momento di apertura della successione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni.

### **Tipi di accettazione**

L'**accettazione pura e semplice** comporta la confusione tra i patrimoni del defunto e quello dell'erede che diventano una cosa sola. L'erede che subentra nel patrimonio del defunto succede sia nell'attivo che nel passivo e sarà pertanto tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche se superano il valore dell'attivo.

\* L'accettazione potrà essere **espresa**, ovvero mediante una dichiarazione di volontà diretta a produrre, come effetto, l'acquisto dell'eredità stessa. Dovrà essere contenuta in un atto pubblico od in una scrittura privata e non potrà essere né parziale, né sottoposta a condizione o termine.

\* L'accettazione **tacita** invece, si avrà quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (ad esempio vendita, donazione ecc..), mentre per giurisprudenza consolidata, non costituiscono atti di accettazione, tra gli altri, la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta, o il pagamento di un debito del defunto effettuato con denaro proprio.

\* L'eredità potrà inoltre essere accettata con **beneficio di inventario**. In tal caso non si avrà confusione dei due patrimoni e, quindi, l'erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari o dei legati oltre il valore di ciò che era ricompreso nel patrimonio attivo del defunto.

In tal caso si dovrà procedere con una dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, cui dovrà seguire la redazione dell'inventario.

L'accettazione con beneficio di inventario fatta da uno solo dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da persona diversa da quella che ha fatto la dichiarazione di accettazione pura e semplice.

Il chiamato nel possesso dei beni, deve formare l'**inventario** entro 3 mesi (rinnovabili dal giudice per non più di un trimestre) dal giorno dell'apertura della successione, decorso il quale si considera era puro e semplice. Se invece forma l'inventario, il chiamato ha 40 giorni per decidere se accettare con beneficio di inventario, se rinunciare, ovvero se accettare in modo puro e semplice. Se non decide nei 40 giorni, sarà considerato erede puro e semplice. Se invece il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari, ha 10 anni di tempo per decidere se accettare e quindi può fare l'inventario entro questo arco temporale. Se ha fatto la dichiarazione, deve formare l'inventario entro 3 mesi (rinnovabili dal giudice per non più di un trimestre) dal giorno dell'apertura della successione, decorso il quale si considera era puro e semplice. Se invece ha prima formato l'inventario, dovrà entro i 40 giorni successivi, accettare con beneficio di inventario, in mancanza, perderà il diritto di accettare. Se poi il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari può essere chiesto al giudice con ricorso che venga fissato al chiamato un termine per dichiarare se intende accettare con beneficio di inventario. Il chiamato in questo caso dovrà fare l'inventario nel termine stabilito dal giudice pena la perdita del beneficio.

A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:

\* i **minori** e gli **interdetti**;

\* i **minori emancipati** o gli **inabilitati**;

\* le **persone giuridiche**, le **associazioni**, le **fondazioni** e gli **enti non riconosciuti**, escluse, però, le società commerciali.

#### **RINUNCIA ALL'EREDITA'**

La **rinuncia all'eredità** è l'atto con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredità. potrà effettuarsi attraverso una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l'**eredità**. Il chiamato all'eredità, tuttavia, perderà il diritto di rinunciare qualora sottragga beni ereditari o, trovandosi nel possesso dei beni, lasci passare tre mesi dall'apertura della successione. La **rinuncia**, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante potrà accettare fino a quando, in seguito alla sua rinuncia, un chiamato ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il notaio redige verbale della **dichiarazione di rinuncia**, indicando le generalità del rinunziante e l'eredità a cui si rinuncia. Entro dieci giorni dall'avvenuta redazione del verbale, con apposita istanza, chiederà che la rinuncia sia inserita nel registro delle successioni presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.